Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 dicembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 20 DICEMBRE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Eternit - Società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1954. — **S.A.D.A.M. - Società per azioni distilleria agricola marchigiana, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1954. — **Bozzalla e Lesna, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1954. — **Cotonificio di Besozzo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1954. — **« La Scuola » Società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1954. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1954. — **Dott. Ugo Locatelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1954. — **Società per azioni Acciaierie riunite, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1954. — **S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1954. — **Torcitura di Grezzago, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1954. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1954. — **Fratelli De Marchi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1954. — **S.I.S. - Società italiana spiriti, per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1954. — **Società per azioni Ferrania, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1954. — **S.A.C.E.F. - Società anonima costruzione esercizio funivie, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1954. — **Terme e grandi alberghi di Sirmione, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Molino di Orzinuovi e pastificio Simpo, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Guido Glisenti fu Francesco, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Fabbrica d'armi, Pietro Berretta, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1954.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1954, n. **1165.**

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1067, concernente modificazione al regime fiscale della birra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1067, concernente la modificazione al regime fiscale della birra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — GAVA — VILLABRUNA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 10 dicembre 1954, n. **1166.**

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e prodotti derivati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — VANONI — VILLABRUNA — MARTINELLI — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1167.

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — GAVA — MEDICI — VILLABRUNA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1954.

Sostituzione di un membro del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente l'istituzione del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 17 con cui venne disposta la nomina dei componenti il Comitato anzidetto;

Vista la lettera n. 2192 in data 10 settembre 1954, del Ministero dell'industria e del commercio, con la quale si partecipa che la Confederazione generale dell'industria italiana ha proposto che in sostituzione del prof. Giancarlo Frè, che ha lasciato la carica che occupava in seno alla medesima Confederazione in ragione della quale era stato designato a far parte del Comitato, venga nominato il prof. Gino Di Gennaro, condirettore dell'Associazione italiana tra le società per azioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 16 settembre 1954, il prof. Gino Di Gennaro è nominato componente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del prof. Giancarlo Frè.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 144

(5941)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1954.

Contingente annuo dei filati di peli di mohajr e di alpagà da ammettere all'importazione in esenzione daziaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 653 della tariffa dei dazi doganali;

Vista la nota alla voce 653 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1953, registro n. 14 Finanze, foglio n. 44;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente dei filati di peli di mohajr e di alpagà da ammettere all'importazione in esenzione da dazio, ai sensi della nota alla voce 653 della tariffa dei dazi doganali, è elevato da quintali 1000 a quintali 2000 annui, ferme restando le formalità e condizioni di cui al decreto citato nella premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 57. — BENNATI

(5939)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1954.

Denominazione e funzioni di Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ratificato con legge 2 marzo 1953, n. 429;

Ritenuta l'esigenza di istituire il Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per l'Abruzzo, ai fini del coordinamento e controllo degli Uffici dell'ispettorato del lavoro della predetta regione;

Considerata l'opportunità di istituire provvisoriamente tale Circolo a L'Aquila in attesa che venga determinato il capoluogo di regione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1954, l'Ispettorato del lavoro di L'Aquila assume la denominazione e le funzioni di Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per l'Abruzzo, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1954
Registro n. 11 Lavoro e previdenza, foglio n. 55. — BAGNOLI

(5940)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1954.

Contingente annuo di ferro-cromo da ammettere al dazio del 5 % sul valore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 876 *e* 2 II della tabella dei dazi doganali convenzionati con Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1954, registro numero 12 Finanze, foglio n. 195;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente annuo di ferro-cromo, con tenore di carbonio massimo fino al 0,06 %, da ammettere al dazio del 5 % sul valore e previsto dal punto 2) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 15 aprile 1954, è elevato a tonnellate 2770.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 novembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1954
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 168. — BENNATI

(5977)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Torino e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Torino, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Donnet dott. Lorenzo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Giorsetti dott. Renato, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Treves ing. Arturo, rappresentante del Genio civile;

Gugliclminetti rag. Tito, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Barbero dott. Alessandro, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Chiappo Carlo, Romano Andrea, Salvadori Mario, Bianchi Stefano, Malvicini Matteo, Mortara Vincenzo e Raffo Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Baro dott. Aldo, Vitelli G. Maria, Bottinelli dottor Nicola e Vasconi dott. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Marocco G. Battista, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5832)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Isola di Burano, sita nell'ambito del comune di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella

adunanza del 22 dicembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'Isola di Burano sita nell'ambito del comune di Venezia;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Venezia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che l'Isola di Burano costituisce nel suo insieme un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'Isola di Burano, sita nel territorio del comune di Venezia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 novembre 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Stralcio del verbale della seduta tenuta il giorno 22 dicembre 1953 presso la Soprintendenza ai monumenti.

Sono presenti:

prof. Fausto Franco, soprintendente ai monumenti, vice presidente;

co. Paolo Foscari, membro;

barone Rubin de Cervin dott. Giov. Batt., membro;

prof. Angelo Svàttolin, rappresentante del sindaco di Venezia;

sig. Ugo Battistella, rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

Funge da segretario il prof. Nino Rossi della Soprintendenza ai monumenti.

(Omissis).

Inoltre il soprintendente propone il vincolo d'insieme dell'Isola di Burano.

Motivazione

L'Isola di Burano, inclusa un tempo nell'antica Podesteria di Torcello, rese celebre il suo nome in tutto il mondo per l'industria dei merletti. Oggi il piccolo centro di pescatori, di agricoltori e di merlettaie, dopo un periodo di decadenza, si è ripreso, e Burano, famosa per l'industre attività delle sue donne, sedute in crocchi nei campielli, intente al ricamo dei merletti, è meta assidua di pittori per il clima schiettamente lagunare che ivi vi si trova e per le località solitarie sui margini tranquilli della laguna o nell'interno dell'abitato, fra viuzze tortuose e pittoresche e la Chiesa cinquecentesca ricca di opere d'arte. Oltremodo suggestivo all'alternarsi dei colori delle sue case, una gamma delicatissima che accosta armonicamente il turchino spento al giallo ocra, il rosso pallido al verde pisello, il rosso veneziano al grigio argento; un piccolo mondo di costruzioni minuscole e quasi pettegole, dalle tinte pastello, che si riflettono festose nello specchio sereno dei canali. E' a Burano che Umberto Moggioli, Gino Rossi, Pio Semeghini e tanti altri artisti trovarono ispirazione per le loro opere migliori. E' a Burano che il comune di Venezia ha di recente istituito il premio omonimo di pittura, proprio per richiamare l'attenzione di tutto il mondo artistico su questa Isola.

La Commissione, all'unanimità, decide di proporre al Ministero della pubblica istruzione il vincolo d'insieme dell'Isola di Burano ai sensi del n. 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il soprintendente ai monumenti vice presidente: FRANCO

Il segretario: ROSSI

(5778)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Isola di Mazzorbo, sita nell'ambito del comune di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 dicembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'Isola di Mazzorbo, sita nell'ambito del comune di Venezia;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Venezia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che l'Isola predetta costituisce nel suo insieme un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'Isola di Mazzorbo, sita nel territorio del comune di Venezia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 novembre 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Stralcio del verbale della seduta tenuta il giorno 22 dicembre 1953 presso la Soprintendenza ai monumenti

Sono presenti:

prof. Fausto Franco, soprintendente ai monumenti, vice presidente;

co. Paolo Foscari, membro;

barone Rubin de Cervin dott. Giov. Batt., membro;

prof. Angelo Scattolin, rappresentante del sindaco di Venezia;

sig. Ugo Battistella, rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

Funge da segretario il prof. Nino Rossi della Soprintendenza ai monumenti.

(*Omissis*).

Inoltre il soprintendente propone il vincolo d'insieme dell'Isola di Mazzorbo.

Motivazione:

Mazzorbo è l'antica Maiurbum, ricca di vigne e frutteti quanto lo era un tempo di case e di ville. In essa rimangono poche case di pescatori e di coltivatori site lungo i bordi dei canali e la solitaria chiesetta dedicata a Santa Caterina con l'interessante campanile a cupolino.

L'Isola è collegata a quella di Burano da un ponte di legno da cui ad essa si accede, ed è un complesso di serena, pittoresca poesia lagunare.

La Commissione, all'unanimità, decide di proporre al Ministero della pubblica istruzione il vincolo d'insieme dell'Isola di Mazzorbo ai sensi del n. 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il soprintendente ai monumenti
vice presidente: FRANCO

Il segretario: ROSSI

(5893)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1954.

Costituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 13 agosto 1953;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;

Viste le designazioni all'uopo fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione è costituita come segue:

Sampietro Giovanni, direttore della Stazione sperimentale di risicoltura, presidente;

Piacco Romeo, aiuto direttore della Stazione sperimentale di risicoltura, presidente supplente;

Fois Giorgio, rappresentante effettivo dell'Istituto nazionale del commercio estero;

Baldinelli Calisto, rappresentante supplente dello stesso Istituto;

Ramponi Anselmo, rappresentante effettivo dell'Ente Nazionale Risi;

Pagani Gianni, rappresentante supplente dello stesso Ente;

Madonnini Cipriano, rappresentante effettivo della categoria degli agricoltori;

Pozzi Francesco, rappresentante supplente della stessa categoria;

Malgara Carlo, rappresentante effettivo della categoria degli industriali;

Amodeo Paolo, rappresentante supplente della stessa categoria;

Vasconi Mario, rappresentante effettivo della categoria dei commercianti;

Cannavale Domenico, rappresentante supplente della stessa categoria.

Art. 2.

Ai membri di cui al precedente articolo estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposta, per ogni giorno di seduta, la medaglia di presenza statuita dai commi primo e secondo dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, approvato con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2172 e successive modificazioni, in relazione all'art. 23 del regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486.

Art. 3.

I componenti della Commissione di cui ai precedenti articoli, che rappresentano le categorie degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti durano in carica un anno a decorrere dalla data del presente decreto; tuttavia continuano nelle loro attribuzioni fino a che non siano stati sostituiti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1954

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1954
Registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 319. — SCIACCA

(5960)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1954.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale della assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1953, con il quale è stato ricostituito il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 19067 del 16 ottobre 1954, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha chiesto che il proprio rappresentante in seno al Comitato predetto — dott. Vincenzo De Donato — avendo rassegnato le dimissioni sia sostituito nell'incarico dal dott. Mario Andreucci;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Mario Andreucci è nominato membro del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici ed in sostituzione del dott. Vincenzo De Donato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5887)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1954.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa muratori, braccianti ed esercenti arti affini di Villa Minozzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Società cooperativa muratori, braccianti ed esercenti arti affini del comune di Villa Minozzo, con sede in Villa Minozzo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il dispaccio 25 ottobre 1954, n. 36781, del Prefetto di Reggio Emilia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa muratori, braccianti ed esercenti arti affini di Villa Minozzo, costituita con atto 7 giugno 1945 del notaio Arnaldo Govi, e messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Francesco Camurri, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 14 dicembre 1954:

Alberti Mario, notaio residente nel comune di Minerbe, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Legnago, stesso distretto.

Parisi Felice, notaio residente nel comune di Limina, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Galati Mamertino, distretto notarile di Patti.

Ferrero Italo, notaio residente nel comune di Diano d'Alba, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Alba, stesso distretto.

Pavan Lino, notaio residente nel comune di Porto Tolle, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Ariano nel Polesine, stesso distretto.

(5946)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 290

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,88
1 dollaro canadese	» 645 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Estremi decreti Presidenziali di esproprio N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità Data	Reg. Agr. N.	Reg. Agr. Foglio	Ammontare indennità lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) lire	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria
	E. T F. A. S.												
1	ARESU Mansueto fu Francesco . . .	Gesico	159.77.35	1262	25- 7-52	233 s. o.	7-10-52	8-11-54	20	21	5.094.100,50	5.090.000	Banca Naz. Lavoro - Sede di Cagliari
2	ARESU Mansueto fu Francesco . . .	Siurgus	64.55.12	1263	25- 7-52	233 s. o.	7-10-52	8-11-54	20	20	698.098,15	695.000	Id. Id.
3	ARESU Mansueto fu Francesco .	Suelli	26.84.35	1264	25- 7-52	233 s. o.	7-10-52	8-11-54	20	19	454.143,05	450.000	Id. Id.
4	CARBONI NIEDDU Gustavo fu Enrico	Genoni	43.39.50	3076	29-11-52	10 s. o.	14- 1-53	8-11-54	20	18	882.185 —	880.000	Id. Id.
5	CARBONI NIEDDU Gustavo fu Enrico	Mandas	56.68.60	3077	29-11-52	10 s. o.	14- 1-53	8-11-54	20	17	1.118.187 —	1.115.000	Id. Id.
6	CARBONI NIEDDU Gustavo fu Enrico	Nuragus	99.00.72	3078	29-11-52	10 s. o.	14- 1-53	8-11-54	20	16	2.579.552 —	2.575.000	Id. Id.
7	COMPAGNIE DES FORGES ET ACIERIES DE LA MARINE ET D'HOMECOURT, con sede in Saint Chamond (Loire)	Giba	3.86.85	1594	3-10-52	274 s. o.	26-11-52	8-11-54	20	15	12.634 —	10.000	Id. Id.
8	DALMASSO Lucrezio fu Agostino . . .	Laconi	741.25.82	1797	26-10-52	282 s. o.	5-12-52	8-11-54	20	14	7.298.649 —	7.295.000	Id. Id.
9	GIORDANO Emilia fu Andrea . .	Laconi	590.07.13	3111	18-12-52	12 s. o. 1	16- 1-53	8-11-54	20	13	8.396.139 —	8.395.000	Id. Id.
10	INGARAU Maria Concetta fu Giuseppe	Barumini	146.23.12	1282	25- 7-52	233 s. o.	7-10-52	8-11-54	20	10	3.678.593 —	3.675.000	Id. Id.
11	INGARAU Maria Concetta fu Giuseppe	Lasplassas	129.96.55	1284	25- 7-52	233 s. o.	7-10-52	12-11-54	20	155	3.522.727 —	3.520.000	Id. Id.
12	INGARAU Maria Concetta fu Giuseppe, vedova ZAPATA	Sarrok	78.96.00	1285	25- 7-52	233 s. o.	7-10-52	8-11-54	20	11	2.472.507 —	2.470.000	Id. Id.
13	IMPRESA AGRICOLA CARDILE, con sede in Cagliari	Sarrok	415.15.95	3113	18-12-52	12 s. o. 1	16- 1-53	8-11-54	20	12	473.229 —	470.000	Id. Id.
14	MELIS Battista di Giovanni Maria	Samatzai	154.50.71	1799	26-10-52	282 s. o.	5-12-52	12-11-54	20	154	6.653.773 —	6.650.000	Id. Id.
15	MELONI SIOTTO Raimonda fu Francesco	Donigala Siurgus	327.01.94	3115	18-12-52	12 s. o. 1	16- 1-53	12-11-54	20	153	4.272.897,95	4.270.000	Id. Id.
16	MELONI SIOTTO Raimonda fu Francesco	Oniferi	95.04.84	2670	29-11-52	7 s. o. 3	10- 1-53	12-11-54	20	152	2.896.854,85	2.895.000	Id. Id.
17	MELONI SIOTTO Raimonda fu Francesco	Orani	51.89.87	2671	29-11-52	7 s. o. 3	10- 1-53	12-11-54	20	151	1.644.719,25	1.640.000	Id. Id.
18	SIOTTO Giuseppe di Luigi .	Orani	551.62.06	1627	3-10-52	274 s. o.	26-11-52	12-11-54	20	150	8.749.482 —	8.745.000	Id. Id.
19	SIOTTO Giuseppe di Luigi	Sarrok	354.54.50	1628	3-10-52	274 s. o.	26-11-52	12-11-54	20	149	2.753.805 —	2.750.000	Id. Id.
20	SULIS SAGGIANTE Fernanda fu Enrico	San Vito	95.38.17	1815	26-10-52	282 s. o.	5-12-52	12-11-54	20	147	963.659 —	960.000	Id. Id.
21	SULIS SAGGIANTE Fernanda fu Enrico	Muravera	86.75.37	1814	26-10-52	282 s. o.	5-12-52	12-11-54	20	148	783.690 —	780.000	Id. Id.
22	SULIS SAGGIANTE Graziella fu Enrico	Muravera	86.75.33	1816	26-10-52	282 s. o.	5-12-52	12-11-54	20	146	783.690 —	780.000	Id. Id.
23	SULIS SAGGIANTE Graziella fu Enrico	San Vito	95.38.04	1817	26-10-52	282 s. o.	5-12-52	12-11-54	20	145	963.647 —	960.000	Id. Id.

Roma, addì 29 novembre 1954

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(5802)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa fra facchini dello scalo ferroviario portuali e di carico e scarico negli stabilimenti, già Cooperativa facchini scalo ferroviario, con sede in Vado Ligure e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 dicembre 1954, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa fra facchini dello scalo ferroviario portuali e di carico e scarico negli stabilimenti, già Cooperativa facchini scalo ferroviario, con sede in Vado Ligure, costituita con atto in data 30 luglio 1945 del dott. Giuseppe Oxilia, notaio in Savona, ed è stato nominato commissario governativo il rag. Ignazio Sinnona.

(5945)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 3980/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzanò del 20 novembre 1935, n. 1778 R. Gab., con cui alla signora Lutz Carolina, nata a Laives il 19 gennaio 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Busetti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 marzo 1954 dalla predetta signora Busetti Carolina, in atto residente a Laives;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 20 novembre 1935, numero 1778 R. Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Busetti Carolina viene ripristinato nella forma tedesca di Lutz.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 novembre 1954

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(5657)

N. 12332/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 12 aprile 1935, n. 1022 R. Gab., con cui al sig. Pechlaner Raimondo, nato a Lana il 16 luglio 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pecchioli;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 25 settembre 1954 dal predetto signor Pecchioli Raimondo, e in data 20 novembre 1954 dal di lui figlio maggiorenne Ernesto, in atto residenti a Bressanone;

Ritenuto che le ragioni addotte dagli interessati sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 12 aprile 1935, numero 1022 R. Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Pecchioli Raimondo, della moglie Seifert Maria e dei di lui figli Ernesto, Anna, Corrado, Paolo e Giuseppina, viene ripristinato nella forma tedesca di Pechlaner.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 29 novembre 1954

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(5783)

N. 11721/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, n. 1417 R. Gab., con cui alla sig.ra Buchschwenter Maria, nata a Lagundo il 23 giugno 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pascenti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 6 settembre 1954 dalla predetta Pascenti Maria e in data 5 novembre 1954 dal di lei figlio maggiorenne Giuseppe, in atto residenti a Scena;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 31 maggio 1935, n. 1417, R. Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Pascenti Maria e del di lei figlio Giuseppe viene ripristinato nella forma tedesca di Buchschwenter.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 novembre 1954

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(5656)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, estese all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota 18 agosto 1954, n. 89297/12106, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per esami a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio, rilasciato da una Università o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, o di ragioneria conseguita presso un istituto superiore di scienze economiche e commerciali oppure del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°, oppure il 33° se provvisti di laurea.

I detti limiti massimi di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi dalle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana,

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Tali limiti sono poi elevati ad anni 44 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

I limiti massimi di età di anni 31 e 33 sono elevati ad anni 45, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati od invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero. Per i funzionari dell'I.R.C.E. che prima dell'istituzione di detto Ente siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età di anni 45 si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei sopraindicati limiti massimi di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti, che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli speciali transitori, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito-Marina-Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica, di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, (vedi schema esemplificativo allegato 2) dovranno essere presentate, non oltre il termine di giorni sessanta, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato o all'Intendenza di finanza della propria Provincia o, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:

il nome, il cognome e la paternità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande, dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati dovranno indicare, inoltre, nelle domande stesse la sede, tra quelle elencate nel successivo art. 7, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei coniugati alla lettera *b*) del precedente art. 2.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta da bollo da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati e gli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente del territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal pre-

fetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora lo si renda necessario;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto; certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta morale e civile;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate tanto le prove scritte quanto quelle orali.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 100 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1923, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della gradutoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo il periodo di prova di sei mesi; quelli non riconosciuti idonei potranno essere licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno, invece, nominati vice ragionieri, con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I predetti vincitori dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 13.

Ai volontari compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dal giorno della assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre le indennità di carovita e di funzione, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; ai provenienti dal personale non di ruolo quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1954
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 296. — GRIMALDI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:
nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:
principi di economia politica e di scienze delle finanze.

Parte terza:
1) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia.
4. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 20 ottobre 1954

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO 2

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA DA BOLLO DA L. 200 AL:

Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato
Ufficio del Personale ROMA

Il sottoscritto . . . . . . di . . . e di . . . nato a . . . (Prov. . . .) il . . . (1) . . . o residente in . . . (Prov. . . .) Via . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*).

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio (secondo i casi: laurea in . . ., oppure diploma di . . .), conseguito presso l'Università o l'Istituto di . . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . (4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina e di voler sostenere le prove scritte del concorso nella sede di . . .

. . . . ., li . . . . . 195. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

V°: per l'autenticità della firma del Sig. . . .
(5) . . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 2 del bando, indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente: militarizzato od assimilato; partigiano combattente;
deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato o invalido militare o civile di guerra;
mutilato o invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; dipendente dall'U.N.S.E.A.;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente dall'I.R.C.E.;
colpito da leggi razziali;
dipendente civile di ruolo, od appartenente ai ruoli transitori delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;
munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di scuola media superiore).

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5904)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a duecentocinquanta posti di notaio, indetto con decreto Ministeriale 6 marzo 1954.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e 22 dicembre 1932, n. 1728, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1954, con il quale è stato indetto un concorso per esame a duecentocinquanta posti di notaio;

Decreta:

La Commissione esaminatrice pel concorso per esame a duecentocinquanta posti di notaio indetto con decreto 6 marzo 1954, è costituita nel modo seguente:

Torrente dott. Andrea, magistrato di Corte di cassazione, presidente effettivo;

Ricciardelli dott. Alfredo, magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente;

Blandini dott. Francesco, magistrato di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;

Borghese dott. Sofo, magistrato di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;

De Martini prof. Angelo, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Trieste, membro effettivo;

Gaeta prof. Dante, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Roma, membro supplente;

Rosa dott. Floriano, notaio in esercizio a Roma, membro effettivo;

Paliani dott. Camillo, notaio in esercizio a Roma, membro effettivo;

Pietromarchi dott. Giuseppe, notaio in esercizio a Roma, membro supplente;

Terracina dott. Carlo, notaio in esercizio a Roma, membro supplente.

Eserciteranno le funzioni di segretario i seguenti magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative:

Iannitti Piromallo dott. Antonino, magistrato di tribunale;
Martellino dott. Giorgio, magistrato di tribunale;
Benanti dott. Diego, aggiunto giudiziario;
Talone dott. Emilio, aggiunto giudiziario.

L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato dai seguenti cancellieri e aiutanti di cancelleria in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia:

Molinas Fausto, cancelliere capo;
Morricone Pietro, cancelliere capo;
Biagi Leonello, cancelliere capo;
Lo Presti Giacomo, primo cancelliere;
Vetere Toaldo, primo cancelliere;
Pileri Giuseppe, primo cancelliere;
Agostini Aleandro, primo cancelliere;
Maccarelli Armando, primo cancelliere;
Pucci Giuseppe, cancelliere;
Poli Teresa, aiutante di cancelleria.

Roma, addì 13 dicembre 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1954
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n.* 124. — FLAMMIA

(5997)

PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Pozzallo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 3238 del 28 febbraio 1954, con il quale veniva bandito il concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Pozzallo al 30 novembre 1953;

Visti i verbali di seduta della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.63/11141 del 31 agosto 1954;

Visti gli articoli 23, 55 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso in epigrafe:

1.	Triberio Concetta di Rosa	punti 60,50	su 100
2.	Santospagnuolo Ersilia di Adriano	» 43,00	»
3.	Campoccia Antonia di Giacomo	» 42,75	»
4.	Candiano Maria di Pietro	» 41,75	»
5.	Salamone Rosa di Salvatore	» 41,00	»
6.	Guarino Italia Olga di Giovanni	» 40,70	»
7.	Tricomi Iolanda fu Giuseppe	» 40,00	»
8.	D'Amato Sebastiana di Giovanni	» 37,50	»
9.	Biazzo Salvatrice Giovanna di Giorgio	» 37,25	»
10.	Liuzzo Angela di Giacomo	» 35,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Pozzallo.

Ragusa, addì 24 novembre 1954

Il prefetto: BOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio decreto n. 31119/3S. di pari data col quale viene approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso al posto unico di ostetrica condotta vacante nel comune di Pozzallo al 30 novembre 1953;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

La candidata Triberio Concetta di Rosa, risultata idonea nel concorso in epigrafe, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pozzallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Pozzallo.

Ragusa, addì 24 novembre 1954

Il prefetto: BOCCIA

(5874)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 26673/3ª del 26 maggio scorso, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 e dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Considerato che i medici Naldoni dott. Roberto, Mennitti dott. Nicola, Emmi dott. Antonio, Landi dott. Corrado Lando e Carloni dott. Vincenzo, hanno rinunciato alla nomina a titolare della seconda condotta medica di Verucchio;

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria i predetti;

Visti gli articoli 23, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ghini Temistocle è dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della seconda condotta medica di Verucchio.

Forlì, addì 29 novembre 1954

Il prefetto: MAZZA

(5877)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 23 aprile 1954, n. 16601 e n. 16791, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta ostetrica del consorzio Priero-Montezemolo-Castelnuovo Ceva-Sale Langhe e Sale San Giovanni è rimasta vacante di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Nari Caterina, idonea al concorso suindicato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale Priero-Montezemolo-Castelnuovo Ceva-Sale Langhe e Sale San Giovanni.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni costituenti il consorzio, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione provvederà subito alla nomina della nuova titolare.

Cuneo, addì 4 dicembre 1954

Il prefetto: TORRISI

(5965)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la signora Giovanelli Ilde, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Grumes, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, n. 21471.III.a, l'ostetrica Engele Geltrude ha dichiarato di accettare il suddeto posto;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Engele Geltrude di Giuseppe è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Grumes ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 27 novembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la signora Giordani Silvia, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Terragnolo, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria e debitamente interpellate, l'ostetrica Neri Giovanna ha dichiarato di accettare il suddetto posto;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Neri Giovanna di Primo è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Terragnolo ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 27 novembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la signora Ferrari Norma, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del consorzio di Dro-Drena, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, n. 21471.III.a, l'ostetrica Tappainer Giuseppina ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Tappainer Giuseppina fu Giacomo è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Dro-Drena ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 27 novembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(5750)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.